



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma (vedi intestazione digitale)

Class. fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019 – 62

Allegati:

M

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4248]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID_VIP 4248] SAN PAOLO CIVITATE (FG) – POGGIO IMPERIALE (FG): Parco
eolico di potenza complessiva pari a 42 MW nei comuni di San Paolo Civitate (località
“Masseria Difensola e Faugno Nuovo”) e Poggio Imperiale (località “La Colonnella”)
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.
Proponente: Società I.V.P.C. Power 6 S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

e.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4248]
(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio
archeologico
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

LB

Al Segretariato regionale del MiC per la Puglia
(mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Società I.V.P.C. Power 6 S.r.l.
(ivpcpower6@pec.ivpc.com)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, in particolare dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario strategico delle figure territoriali rientranti nell’ Ambito 5.2-Monti Dauni; Ambito 5.3 – Tavoliere; Ambito 5.1-Gargano. in cui ricadono gli aerogeneratori e cavidotto, e dalle Linee guida impianti Fonti Energie Rinnovabili - FER (Elaborato 4.4.1 parte 1 e 2);

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

2



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

SB

*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169);

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*" e il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sono rispettivamente ridenominati: "*Ministero della Cultura*" e "*Ministero della Transizione ecologica*";

VISTO e CONSIDERATO quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, per le valutazioni degli aspetti archeologici e paesaggistici, dalle Parti II e III del Codice dei Beni Culturali; dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) e dalla Determinazione del Dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia, n. 162 del 6 giugno

2014, contenente *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*;

CONSIDERATO che, con nota prot. 20528/DVA del 13/09/2018, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), oggi Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), vista la procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dal Titolo III del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 23 (co. 4) come da ultimo modificato, avendo verificato la conformità della documentazione trasmessa dalla Società I.V.P.C. Power 6 S.r.l. a corredo dell'istanza per il rilascio del provvedimento VIA, ha provveduto a dare immediato avviso "... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ..." dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Proponente con l'istanza di VIA (prot. AR.U.038.2018.00022 del 07/08/2018) relativa al progetto dell'impianto eolico in oggetto;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, l'allora MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi»;

VISTA la nota prot. n. AOO_089_10180 del 24/09/2018, con la quale la Regione Puglia, sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione:

- il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 04/12/2018, esprimeva **parere sfavorevole** di compatibilità ambientale per il progetto di cui trattasi;
- l'Amministrazione comunale di Apricena (FG), con nota prot. 16179 del 20/09/2018, evidenziava che le aree interessate dall'intervento sono **sottoposte al vincolo idrogeologico** ai sensi del RD 3267/1923 nonché dall'interferenza dell'opera con aree di rispetto di componenti culturali insediative individuate come '**ulteriori contesti**' dal PPTR;
- la Sezione regionale risorse idriche, con nota del 04/10/2018, trasmetteva il proprio parere di competenza, comunicando che le opere da realizzare, nel loro insieme, non ricadono in nessuna delle aree che il Piano regionale di Tutela delle Acque (approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2010) sottopone a specifica tutela;
- l'ARPA Puglia – DAP Foggia, con nota del 15/10/2018 (ritrasmessa, per errore materiale, con nota del 04/12/2018), esprimeva una **valutazione tecnica negativa**;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale – sede Puglia, con nota del 06/11/2018, nell'evidenziare che alcune opere **interferirebbero con aree perimetrate dal PAI**, rilevava la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa, subordinando, l'espressione del proprio parere di competenza all'acquisizione della stessa;
- l'Amministrazione comunale di San Paolo Civitate, con nota del 27/11/2018, inviava il proprio **parere negativo**, evidenziando come la zona di intervento, per le proprie peculiari e specifiche caratteristiche, risulti «di rilevante pregio agricolo ricco di segni di forte ruralità ancorché integra anche per la vicinanza alla zona archeologica e al SIC IT9110002 "Valle Fortore – Lago di Occhito"»;

4



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTA la nota del 17/10/2018 con cui la Società Parco Eolico Lesina ha presentato all'allora MATTM osservazioni per interferenze col proprio parco (composto da 7 aerogeneratori);

CONSIDERATO che, con nota 25262-P del 24/09/2018, la Scrivente, ai sensi dell'art. 24, co. 3 del D.Lgs. 152/2006 nella sua vigente formulazione, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi (1° 'Avvio'), consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MiTE, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Parco eolico di potenza complessiva pari a 42 MW nei comuni di San Paolo Civitate (località "Masseria Difensola e Faugno Nuovo") e Poggio Imperiale (località "La Colonnella")";

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, con nota prot. n. 9258 del 02/11/2018 (1° parere endoprocedimentale), ha formulato le seguenti valutazioni:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V a margine riportata, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

Il parco eolico in progetto risulta contraddistinto da due wind farm ricadenti l'una all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale e l'altra all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate. La prima risulta costituita dalla presenza di n. 3 aerogeneratori; la seconda risulta costituita dalla presenza di n. 7 aerogeneratori.

I 10 aerogeneratori presentano una potenza unitaria pari a 4,2 MW per un'altezza complessiva pari a 227,5 mt. (altezza torre 155 mt + lunghezza pala 72,5 mt), sono inoltre previsti cavidotti interrati ed una stazione elettrica di trasformazione che sarà collegata alla stazione TERNA già munita di titolo autorizzatorio.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 11,350 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nei seguenti Ambiti: Ambito 1 "Gargano", Ambito 2 "Monti Dauni" ed Ambito 3 "Tavoliere".

VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obbiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle relative Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico PPTR e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

Sotto il **profilo architettonico e paesaggistico**, si fa riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

In particolare:

a1.1 Finalità

“Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili (APPEA vedi linee guida).

La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive.”

a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

“Progettare il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse.”

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi

-Eolico come progetto di paesaggio

“Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.”

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

“In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici.”



B1.2.4 Impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici

“Occupazione di suolo

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentale da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi. La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all'agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l'apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti colturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l'occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio.”

CRITICITÀ COMPLESSIVE RISPETTO AI VALORI CULTURALI

Per quanto attiene gli aspetti architettonici e paesaggistici, questa Soprintendenza, dall'esame della documentazione depositata sul sito, ha rilevato quanto segue:

- *gli aerogeneratori **WTG4 – WTG6 - WTG8 e WTG10**, ricadenti nel comune di San Paolo di Civitate, risultano collocati in posizione prossima a degli aerogeneratori facenti parte di un altro parco eolico in ditta Parco Eolico Lesina oggetto di valutazione favorevole di V.I.A. provinciale (D.D. n. 641 del 10.03.2014). Nello specifico, si rileva l'interferenza con le torri contraddistinte come PE26-PE10-PE9;*
- *l'aerogeneratore **WTG7** è posizionato a circa 70 mt dal BP-corso d'acqua pubblica “Canale Tonnoniro” e a circa 700 mt dall'UCP-area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturali) “Masseria Faugno Vecchio”;*
- *l'aerogeneratore **WTG9** è posizionato a circa 275 mt dal BP-corso d'acqua pubblica “Canale Tonnoniro” e a circa 580 mt dall'UCP-area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturali) “Masseria Faugno Nuovo”.*

In merito agli aspetti archeologici, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

*Per quanto concerne la **wind farm** ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale, si rileva che gli aerogeneratori individuati come **WTG01, WTG02, WTG03**, la relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento si inseriscono in un comparto territoriale con un discreto indice di significatività archeologica, caratterizzato dalla presenza di necropoli, materiale rinvenuto in superficie e altre evidenze archeologiche attribuibili a differenti seriazioni cronologiche, riferibili tra il Neolitico e l'Età ellenistica, e attraversato da un percorso viario antico noto in letteratura che, partito da Teanum Apulum, si diramava in direzione NE verso l'abitato daunio e in seguito romano corrispondente all'odierno centro di Lesina.*

*Nello specifico, le indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area. In dettaglio, per quanto concerne la **wind farm** ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale:*

- 1) *i tre aerogeneratori **WTG01, WTG02, WTG03** e il relativo cavidotto interno di collegamento ricadono in un'area dove sono stati rinvenuti frammenti di ceramica d'impasto decorata ad*

7



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

impressioni attribuibili al Neolitico, nonché un percorso viario antico, noto in letteratura, che attraversa le località La Colonnella e Mezzana Feudale. Inoltre, tra le località La Colonnella e C. del Medico, le fotografie aeree hanno permesso di individuare una traccia da umidità e da vegetazione attribuibile ad un asse viario antico;

- 2) il **cavidotto esterno** presenta una interferenza diretta in due punti con il passaggio di assi viari antichi, in località La Fara nei pressi della Masseria Nista e in località Torretta, nei pressi dell'omonima masseria, già noti da bibliografia;*
- 3) in un'area non distante dal **cavidotto esterno**, in località Torretta, campagne di scavo condotte dal 2006 al 2007 hanno permesso di identificare alcuni impianti abitativi all'interno di tre fossati, corredati da aree funzionali e alcune sepolture, attribuibili ad una fase iniziale del Neolitico Medio;*
- 4) in località Cerolla, nel territorio del Comune di Apricena, interessata dal tracciato del **cavidotto esterno**, oltre alla presenza di alcune masserie storiche, tramite la fotografia aerea sono state registrate alcune anomalie, dovute alle tracce di umidità, che potrebbero essere facilmente attribuibili ad assi viari secondari.*

*Per quanto concerne la **wind farm** ricadente all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate, si rileva che n. 7 aerogeneratori individuati come **WTG04, WTG05, WTG06, WTG07, WTG08, WTG09, WTG10**, la relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, dall'area tutelata di Tiati – Teanum Apulum – Civitate, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia, e attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura, che da Teanum Apulum partivano in direzione del Gargano.*

*Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio, per quanto attiene la **wind farm** ricadente all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate:*

- 5) l'aerogeneratore **WTG04** e il relativo cavidotto interno di collegamento ricadono in area dove, durante i lavori di realizzazione di una vasca del Consorzio di Bonifica, sono emersi elementi archeologici non meglio precisati, come riportato nella Carta di Rischio Archeologico. Inoltre lo stesso aerogeneratore risulta posto a circa 300 m di distanza da un'area di dispersione di età romana (**Sito n. 14 della Carta di Rischio Archeologico**) in località Masseria Difensola, nota da bibliografia;*
- 6) l'aerogeneratore **WTG05** è contiguo al sito di età neolitica (**SP02**) in loc. Cerro Comunale, noto da foto area;*
- 7) il **cavidotto esterno** presenta una interferenza diretta in due punti con il passaggio di assi viari antichi, ovvero a ovest di Contrada San Leonardo e a sud-est di Masseria dei Frati Minori, noti da bibliografia;*



- 8) il **cavidotto di collegamento all'aerogeneratore WTG10** dista circa 100 m da un insediamento di età imperiale e tardo-antica (**Sito n. 3** della Carta di Rischio Archeologico) in loc. Masseria Azzardatore, noto da bibliografia;
- 9) il tracciato del **cavidotto esterno** che attraversa la strada vicinale Apricena-Serracapriola è posto in diretta interferenza con alcune piccole fattorie databili dall'età repubblicana al I sec. a.C. (**Sito n. 32** della Carta di Rischio Archeologico) in loc. Marana della Difensola, note da bibliografia. Inoltre, sia in loc. Chiagnemamma che in loc. Marana della Difensola, dove come da progetto è ubicato il passaggio di alcuni **tratti di cavidotto**, sono state individuate numerose sepolture di età ellenistica note attraverso l'archivio di questa Soprintendenza;
- 10) il **cavidotto di collegamento alla sottostazione** è direttamente interferente con un'area di dispersione di materiale ellenistico (**UT01**) individuata nell'ambito dell'attività di ricognizione; inoltre interessa un'area dove, durante i lavori di realizzazione di una vasca del Consorzio di Bonifica, sono emersi elementi archeologici, come riportato nella Carta di Rischio Archeologico;
- 11) il progetto della **sottostazione e del relativo cavidotto di collegamento** investe un'area ad alto rischio archeologico in cui si localizzano **vari siti** noti da bibliografia (area di dispersione di età romana in loc. Santa Maria d'Altomare a circa 200/300 m in direzione sud-est dall'area di realizzazione della sottostazione elettrica; necropoli, fornaci e sepoltura di epoca daunia/ellenistica in loc. "Fortezza"; villaggi del neolitico antico il loc. Marana della Difensola a nord-est dell'area di realizzazione della sottostazione elettrica; edificio di culto di epoca daunia/ellenistica in loc. Mezzana-Tratturo; edificio religioso di VI-III sec. a.C. tra il Tratturo e la loc. Pezze della Chiesa; Tomba degli Ori del III-II sec. a.C. al km 3300 del Tratturo), l'annessa anomalia **SP01** in loc. Pezze della Chiesa e un ulteriore riscontro in sede di indagine ricognitiva (**UT02**) inquadrabile dall'età arcaica a quella ellenistica. L'area di realizzazione della sottostazione elettrica è inoltre interessata dal passaggio dell'antica Via Litoranea e della sua diramazione, note da bibliografia, ed è, altresì, posta nelle immediate vicinanze dell'area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Si rappresenta pertanto che le aree individuate come nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo l'inserimento di n. 10 aerogeneratori di grossa taglia e di notevole dimensione nello sviluppo verticale, non risulta coerente con gli indirizzi e le direttive indicate nella sezione C2 della scheda

A

B

d'ambito "Tavoliere" del P.P.T.R. e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

*Per quanto esposto e considerato, questa Soprintendenza esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.***

CONSIDERATO che in data 08/11/2018 si è tenuta presso il MATTM la prima riunione tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e l'allora MiBAC, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

VISTE le prime integrazioni documentali, formulate dalla Società volontariamente (con nota prot. AV-U.038.2019.00014 del 20/03/2019);

CONSIDERATO che, con successive note (prot. n. 8022 del 28/03/2019 e n. 10251 del 14/02/2020), l'allora MATTM ha poi comunicato l'avvio di due nuove consultazioni per modifiche progettuali, proposte dalla Società in fase di integrazioni, che hanno previsto, tra l'altro, una riduzione del numero di aerogeneratori (da 10 a 8) e della potenza complessiva (da 42 MW a 31,35 MW);

PRESO ATTO che, anche considerando la riduzione di potenza complessiva operata dalle modifiche progettuali proposte, che hanno portato la potenza complessiva da 42 MW a 31,35 MW, l'impianto in argomento rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

CONSIDERATI gli esiti del sopralluogo congiunto effettuato in data 06 marzo 2019 (cfr. relazione prot. n. 2154 del 15/03/2019);

CONSIDERATO che, con nota prot. 10791-P del 10/04/2019, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare, per gli aspetti di competenza, le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MATTM (2° 'Avvio');

VISTO altresì il giudizio negativo espresso dalla Regione Puglia (Deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 30/01/2019), trasmesso con nota n. 1357 del 06/02/2019;

VISTO il parere del Comune di San Paolo Civitate (Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 09/05/2019);

CONSIDERATO che in data 14/02/2019 si è tenuta presso il MATTM la seconda riunione tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e l'allora MiBAC, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, e alla luce del sopralluogo suddetto, con nota prot. n. 3733-P del 06/05/2019 (2° parere endoprocedimentale - post I ripubblicazione), ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (post integrazioni), che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V a margine riportata, esaminata la documentazione progettuale di variante e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, e alla luce del sopralluogo congiunto tenutosi in data 6 marzo u.s., si fornisce il parere di competenza.

10



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Il parco eolico in progetto risulta contraddistinto da due wind farm ricadenti l'una all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale e l'altra all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate. La prima risulta costituita dalla presenza di n. 3 aerogeneratori; la seconda risulta costituita dalla presenza di n. 5 aerogeneratori.

Gli 8 aerogeneratori presentano una potenza unitaria pari a 4,2 MW per un'altezza complessiva pari a 227,5 mt. per le torri WTG5-WTG7-WTG8-WTG9-WTG10) e mt.213,5 per le torri WTG1-WTG2-WTG3; sono inoltre previsti cavidotti interrati ed una stazione elettrica di trasformazione che sarà collegata alla stazione TERNA già munita di titolo autorizzatorio.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che risulta rispettivamente di 11,350 km e 10,650 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nei seguenti Ambiti: Ambito 1 "Gargano", Ambito 2 "Monti Dauni" ed Ambito 3 "Tavoliere".

VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obbiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle relative Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico PPTR e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC..

Sotto il **profilo architettonico e paesaggistico**, si fa riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

In particolare:

a1.1 Finalità

"Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili (APPEA vedi linee guida).

La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive."

a1.2 Obiettivi specifici del PPTR

"Progettare il passaggio dai "campi alle officine", favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse."

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi

-Eolico come progetto di paesaggio

“Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.”

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

“In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici.”

B1.2.4 Impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici

“Occupazione di suolo

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentale da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi. La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all'agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l'apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti culturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l'occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio.”

CRITICITÀ COMPLESSIVE RISPETTO AI VALORI CULTURALI

Per quanto attiene gli aspetti architettonici e paesaggistici, questa Soprintendenza, dall'esame della documentazione depositata sul sito, ha rilevato quanto segue:

- gli aerogeneratori **WTG8 e WTG10**, ricadenti nel comune di San Paolo di Civitate, risultano collocati in posizione prossima a degli aerogeneratori facenti parte di un altro parco eolico in ditta Parco Eolico Lesina oggetto di valutazione favorevole di V.I.A. provinciale (D.D. n. 641 del 10.03.2014). Nello specifico, si rileva l'interferenza con le torri contraddistinte come PE26-PE9;

- l'aerogeneratore **WTG7** è posizionato a circa 70 mt dal BP-corso d'acqua pubblica "Canale Tonnoniro" e a circa 700 mt dall'UCP-area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturali) "Masseria Faugno Vecchio";
- l'aerogeneratore **WTG9** è posizionato a circa 275 mt dal BP-corso d'acqua pubblica "Canale Tonnoniro" e a circa 580 mt dall'UCP-area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturali) "Masseria Faugno Nuovo".

In merito agli **aspetti archeologici**, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Per quanto concerne la **wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale**, si rileva che gli aerogeneratori individuati come **WTG01, WTG02, WTG03**, la **relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento** si inseriscono in un comparto territoriale con un discreto indice di significatività archeologica, caratterizzato dalla presenza di necropoli, materiale rinvenuto in superficie e altre evidenze archeologiche attribuibili a differenti seriazioni cronologiche, riferibili tra il Neolitico e l'Età ellenistica, e attraversato da un percorso viario antico noto in letteratura che, partito da Teanum Apulum, si diramava in direzione NE verso l'abitato daunio e in seguito romano corrispondente all'odierno centro di Lesina.

Nello specifico, le indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area. In dettaglio, per quanto concerne la **wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale**:

- 12) i tre aerogeneratori **WTG01, WTG02, WTG03** e il relativo **cavidotto interno di collegamento** ricadono in un'area dove sono stati rinvenuti frammenti di ceramica d'impasto decorata ad impressioni attribuibili al Neolitico, nonché un percorso viario antico, noto in letteratura, che attraversa le località La Colonnella e Mezzana Feudale. Inoltre, tra le località La Colonnella e C. del Medico, le fotografie aeree hanno permesso di individuare una traccia da umidità e da vegetazione attribuibile ad un asse viario antico;
- 13) il **cavidotto esterno** presenta una interferenza diretta in due punti con il passaggio di assi viari antichi, in località La Fara nei pressi della Masseria Nista e in località Torretta, nei pressi dell'omonima masseria, già noti da bibliografia;
- 14) in un'area non distante dal **cavidotto esterno**, in località Torretta, campagne di scavo condotte dal 2006 al 2007 hanno permesso di identificare alcuni impianti abitativi all'interno di tre fossati, corredati da aree funzionali e alcune sepolture, attribuibili ad una fase iniziale del Neolitico Medio;
- 15) in località Cerolla, nel territorio del Comune di Apricena, interessata dal tracciato del **cavidotto esterno**, oltre alla presenza di alcune masserie storiche, tramite la fotografia aerea sono state registrate alcune anomalie, dovute alle tracce di umidità, che potrebbero essere facilmente attribuibili ad assi viari secondari.

Per quanto concerne la **wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate**, si rileva che n. 5 aerogeneratori individuati come **WTG05, WTG07, WTG08, WTG09**,

13



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



WTG10, la relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, dall'area tutelata di Tiati – Teanum Apulum – Civitate, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia, e attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura, che da Teanum Apulum partivano in direzione del Gargano.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio, per quanto attiene la wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate:

- 16) l'aerogeneratore **WTG05** è contiguo al sito di età neolitica (**SP02**) in loc. Cerro Comunale, noto da foto area;
- 17) il **cavidotto esterno** presenta una interferenza diretta in due punti con il passaggio di assi viari antichi, ovvero a ovest di Contrada San Leonardo e a sud-est di Masseria dei Frati Minori, noti da bibliografia;
- 18) il **cavidotto di collegamento all'aerogeneratore WTG10** dista circa 100 m da un insediamento di età imperiale e tardo-antica (**Sito n. 3** della Carta di Rischio Archeologico) in loc. Masseria Azzardatore, noto da bibliografia;
- 19) il tracciato del **cavidotto esterno** che attraversa la strada vicinale Apricena-Serracapriola è posto in diretta interferenza con alcune piccole fattorie databili dall'età repubblicana al I sec. a.C. (**Sito n. 32** della Carta di Rischio Archeologico) in loc. Marana della Difensola, note da bibliografia. Inoltre, sia in loc. Chiagnemamma che in loc. Marana della Difensola, dove come da progetto è ubicato il passaggio di alcuni **tratti di cavidotto**, sono state individuate numerose sepolture di età ellenistica note attraverso l'archivio di questa Soprintendenza;
- 20) il **cavidotto di collegamento alla sottostazione** è direttamente interferente con un'area di dispersione di materiale ellenistico (**UT01**) individuata nell'ambito dell'attività di ricognizione; inoltre interessa un'area dove, durante i lavori di realizzazione di una vasca del Consorzio di Bonifica, sono emersi elementi archeologici, come riportato nella Carta di Rischio Archeologico;
- 21) il progetto della **sottostazione e del relativo cavidotto di collegamento** investe un'area ad alto rischio archeologico in cui si localizzano **vari siti** noti da bibliografia (area di dispersione di età romana in loc. Santa Maria d'Altomare a circa 200/300 m in direzione sud-est dall'area di realizzazione della sottostazione elettrica; necropoli, fornaci e sepoltura di epoca daunia/ellenistica in loc. "Fortezza"; villaggi del neolitico antico il loc. Marana della Difensola a nord-est dell'area di realizzazione della sottostazione elettrica; edificio di culto di epoca daunia/ellenistica in loc. Mezzana-Tratturo; edificio religioso di VI-III sec. a.C. tra il Tratturo e la loc. Pezze della Chiesa; Tomba degli Ori del III-II sec. a.C. al km 3300 del Tratturo), l'annessa anomalia **SP01** in loc. Pezze della Chiesa e un ulteriore riscontro in sede

14



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di indagine ricognitiva (UT02) inquadrabile dall'età arcaica a quella ellenistica. L'area di realizzazione della sottostazione elettrica è inoltre interessata dal passaggio dell'antica Via Litoranea e della sua diramazione, note da bibliografia, ed è, altresì, posta nelle immediate vicinanze dell'area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Si rappresenta pertanto che le aree individuate come nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo l'inserimento di n. 8 aerogeneratori di grossa taglia e di notevole dimensione nello sviluppo verticale, non risulta coerente con gli indirizzi e le direttive indicate nella sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere" del P.P.T.R. e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

*Per quanto esposto e considerato, questa Soprintendenza esprime **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione** risultando incompatibile con le esigenze di tutela».*

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 13779 del 15/05/2019, ha trasmesso le seguenti valutazioni:

«Si fa seguito alla nota prot. 10791 del 10.04.2019 con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto, ed alla nota prot. 3733 del 06.05.2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia trasmette le proprie considerazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, di stretta competenza dello scrivente Servizio, l'Ufficio territoriale competente evidenzia che «per quanto concerne la wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale, si rileva che gli aerogeneratori individuati come WTG01, WTG02, WTG03, la relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento si inseriscono in un comparto territoriale con un discreto indice di significatività archeologica, caratterizzato dalla presenza di necropoli, materiale rinvenuto in superficie e altre evidenze archeologiche attribuibili a differenti seriazioni cronologiche, riferibili tra il Neolitico e l'Età ellenistica, e attraversato da un percorso viario antico noto in letteratura che, partito da Teanum Apulum, si diramava in direzione NE verso l'abitato daunio e in seguito romano corrispondente all'odierno Lesina»; mentre «per quanto concerne la wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di San Paolo Civitate, si rileva che n. 5 aerogeneratori individuati come WTG05, WTG07, WTG08, WTG09, WTG10, la relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze

15



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età Medievale, dall'area tutelata cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, dall'area tutelata di Tiatì -Teaum Apulum Civitate, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia, e attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura, che da Teaum Apulum partivano in direzione del Gargano».

Tutto ciò considerato, si concorda con le valutazioni della Soprintendenza e, di conseguenza, si ribadisce il parere negativo alla realizzazione dell'impianto in oggetto risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.RU/18776 del 18/07/2019, il MiTE (già MATTM) ha comunicato alla Società proponente l'esigenza di acquisire documentazione integrativa per la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, accludendo anche le osservazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede di Puglia (nota prot. U/6/11/2018);



CONSIDERATO che, con nota AV.U.038.2019.00031 del 30/07/2019, la Proponente ha chiesto una proroga di centottanta giorni per la consegna della documentazione integrativa, a cui l'allora MATTM, in qualità di autorità procedente, ha assentito (cfr. nota prot. DVA.R.U.20948 del 08/08/2019), concedendo un nuovo termine per la consegna dei materiali integrativi (entro il 12/02/2020);

CONSIDERATO che la Società proponente, con nota del 09/01/2020, trasmessa dall'allora MATTM a questo Ufficio con prot. n. 10251 del 14/02/2020, ha prodotto la documentazione integrativa richiesta, pubblicata con nuovo avviso al pubblico dal MiTE (già MATTM) sulla piattaforma web dedicata;

ESAMINATI quindi tutti gli elaborati cartografici e testuali prodotti dalla Società proponente per l'intervento, che qui di seguito si descrive:

L'impianto eolico in esame, come originariamente presentato, era costituito da 10 aerogeneratori aventi una potenza complessiva di 42 MW. Successivamente, con apposite istanze la stessa Società, al fine di limitare le interferenze con altri impianti eolici prossimi a quello in argomento, ha ritenuto opportuno sottoporre a procedura di VIA un progetto diverso, caratterizzato da un minor numero di aerogeneratori (8) e da una potenza complessiva più ridotta (31,35 MW).

Il progetto definitivo che qui si valuta risulta dunque contraddistinto da due wind farm (sottocampi) ricadenti l'una all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale e l'altra all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate. La prima è costituita dalla presenza di n. 3 aerogeneratori; la seconda è invece caratterizzata dalla presenza di n. 5 aerogeneratori.



LAYOUT DI PROGETTO ORIGINARIO

N° COMPLESSIVO AEROGENERATORI	10
POTENZA TOTALE	42 MW

COORDINATE GEOGRAFICHE PIANE E TIPOLOGIA AEROGENERATORE PREVISTA

SIGLA AEROGENERATORE	UTM WGS84		MODELLO AEROGENERATORE
	Est	Nord	
WTG1	528 594	4 631 877	VESTAS V150 4,2 MW
WTG2	526 952	4 631 804	VESTAS V150 4,2 MW
WTG3	529 302	4 631 907	VESTAS V150 4,2 MW
WTG4	522 177	4 624 911	VESTAS V150 4,2 MW
WTG5	525 674	4 625 783	VESTAS V150 4,2 MW
WTG6	524 617	4 623 165	VESTAS V150 4,2 MW
WTG7	523 229	4 623 103	VESTAS V150 4,2 MW
WTG8	526 026	4 623 552	VESTAS V150 4,2 MW
WTG9	526 615	4 623 709	VESTAS V150 4,2 MW
WTG10	524 000	4 622 965	VESTAS V150 4,2 MW

CARATTERISTICHE AEROGENERATORI DI PROGETTO VESTAS V150

POTENZA NOMINALE	4,2 MW
DIAMETRO ROTORE	150 mt
ALTEZZA MOZZO s.l.s.	155 mt
ALTEZZA MASSIMA s.l.s.	230 mt

AEROGENERATORI DI PROGETTO MODELLO VESTAS V150 4,2 MW
 CAVOCCHI INTERAMENTE AFFIDATI A SOCIETÀ IN T.C.C.
 CAVOCCHI INTERAMENTE TRATTATI IN COMUNE CON ALTRO PROGETTO DELLA STESSA SOCIETÀ PROPONENTE N°10 POTENZA 42 MW AUTORIZZATO CON D.D. N° 10 DEL 18/08/2017
 CAVOCCHI INTERAMENTE AFFIDATI A SOCIETÀ IN T.C.C. IN COMUNE CON ALTRO PROGETTO DELLA STESSA SOCIETÀ PROPONENTE N°8 POTENZA 31,35 MW AUTORIZZATO CON D.D. N° 10 DEL 18/08/2017

NUOVO LAYOUT DI PROGETTO PROPOSTO

N° COMPLESSIVO AEROGENERATORI	8
POTENZA TOTALE	31,35 MW

COORDINATE GEOGRAFICHE PIANE E TIPOLOGIA AEROGENERATORE PREVISTA

SIGLA AEROGENERATORE	UTM WGS84		MODELLO AEROGENERATORE
	Est	Nord	
WTG1	528 594	4 631 877	VESTAS V117 3,45 MW
WTG2	526 952	4 631 804	VESTAS V117 3,45 MW
WTG3	529 302	4 631 907	VESTAS V117 3,45 MW
WTG5	525 674	4 625 783	VESTAS V150 4,2 MW
WTG7	523 229	4 623 103	VESTAS V150 4,2 MW
WTG8	526 026	4 623 552	VESTAS V150 4,2 MW
WTG9	526 615	4 623 709	VESTAS V150 4,2 MW
WTG10	524 000	4 622 965	VESTAS V150 4,2 MW

CARATTERISTICHE AEROGENERATORI DI PROGETTO VESTAS V150

POTENZA NOMINALE	4,2 MW
DIAMETRO ROTORE	150 mt
ALTEZZA MOZZO s.l.s.	155 mt
ALTEZZA MASSIMA s.l.s.	230 mt

CARATTERISTICHE AEROGENERATORI DI PROGETTO VESTAS V117

POTENZA NOMINALE	3,45 MW
DIAMETRO ROTORE	117 mt
ALTEZZA MOZZO s.l.s.	91,50 mt
ALTEZZA MASSIMA s.l.s.	150 mt

AEROGENERATORI DI PROGETTO MODELLO VESTAS V117 3,45 MW
 AEROGENERATORI DI PROGETTO MODELLO VESTAS V150 4,2 MW
 CAVOCCHI INTERAMENTE AFFIDATI A SOCIETÀ IN T.C.C.
 CAVOCCHI INTERAMENTE TRATTATI IN COMUNE CON ALTRO PROGETTO DELLA STESSA SOCIETÀ PROPONENTE N°8 POTENZA 31,35 MW AUTORIZZATO CON D.D. N° 10 DEL 18/08/2017
 CAVOCCHI INTERAMENTE AFFIDATI A SOCIETÀ IN T.C.C. IN COMUNE CON ALTRO PROGETTO DELLA STESSA SOCIETÀ PROPONENTE N°10 POTENZA 42 MW AUTORIZZATO CON D.D. N° 10 DEL 18/08/2017

Tavole di confronto e coordinate geografiche del progetto originario (10 aerogeneratori, potenza complessiva 42 MW) e della proposta modificata (8 aerogeneratori, 31,38 MW) – Dall'elaborato della Società Relazione impatti cumulativi.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten mark

Handwritten initials

Gli 8 aerogeneratori presentano una potenza unitaria pari a 4,2 MW per un'altezza complessiva pari a 227,5 mt. per le torri WTG5-WTG7-WTG8-WTG9-WTG10 e mt.213,5 per le torri WTG1-WTG2-WTG3; sono inoltre previsti cavidotti interrati ed una stazione elettrica di trasformazione che sarà collegata alla stazione TERNA già munita di titolo autorizzatorio.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che risulta rispettivamente di 11,350 km e 10,650 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nei seguenti Ambiti: Ambito 1 "Gargano", Ambito 2 "Monti Dauni" ed Ambito 3 "Tavoliere".

Avendo una potenza complessiva superiore alla soglia di 30 MW, l'impianto, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), rientra tra le tipologie elencate nell'allegato II del citato Decreto, di competenza statale.

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota 3446-P del 29/01/2020, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D. Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società proponente e pubblicate sulla piattaforma web dell'allora MATTM, fornendo poi valutazioni sul progetto di cui trattasi (3° 'Avvio');

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché le integrazioni alla documentazione depositate dalla ditta proponente, con nota prot. n. 1184-P del 06/02/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale (3° parere endoprocedimentale - post II ripubblicazione), confermando le valutazioni formulate nel precedente parere:

*«Si riscontra la nota di codesta DG ABAP a margine riportata e si comunica che questa Soprintendenza, visionata la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicata sulla piattaforma web del suddetto Ministero, non ravvisa elementi nuovi tali da determinare una diversa valutazione rispetto a quella espressa con la nota prot. 3733 del 06.05.2019. Si conferma pertanto il **parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione** risultando incompatibile con le esigenze di tutela».*

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 7734-I del 28/02/2020, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. n. 3446 del 29.01.2020, nonché alle note prot. n. 3733 del 06.05.2019 e 1184 del 06.02.2020 con cui la competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere endoprocedimentale in merito al progetto di cui all'oggetto.

Per quanto di competenza lo scrivente Servizio, visti i citati pareri ed esaminata la documentazione integrativa di cui alla predetta nota di codesto Servizio n. 3446/2020, comunica quanto segue.

X

JD

In considerazione di quanto espresso dalla Soprintendenza, che nella citata nota 1184/2020 conferma il parere negativo all'intervento, non ravvisando "elementi nuovi tali da determinare una diversa valutazione rispetto a quella espressa con la nota prot. n. 3733 del 06.05.2019", questo Servizio ritiene di concordare con le valutazioni del competente ufficio territoriale, confermando parimenti il proprio parere negativo già reso con nota prot. 13779 del 15.05.2019».

VISTO che, con nota prot. 857 del 22/02/2021 l'allora MATTM ha trasmesso il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (positivo con prescrizioni);

CONSIDERATO che questa Direzione generale, conclusa l'attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota prot. 2292-P del 22/01/2021, ha comunicato alla Società proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, che qui si ribadiscono e confermano, concedendo 10 giorni per l'eventuale produzione di osservazioni alla stessa da parte del proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7 del 27 gennaio u.s., acquisita agli atti di questa Direzione generale il 28/01/2021 con prot. n. 2905-A, la Società proponente ha richiesto l'accesso ad alcuni atti relativi alla presente istruttoria (ai sensi della L. 241/1990, artt. 10 e 22 e ss.) e il differimento del termine assegnato per la consegna delle osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241);

CONSIDERATO che, con nota prot. AV.U.038.2021.00009 del 03/02/2021, acquisita agli atti di questa Direzione generale il 05/02/2021 con prot. n. 3985-A, la Società proponente, in riscontro al suddetto preavviso di diniego, ha fornito alcune «considerazioni allo stato degli atti, con riserva di ulteriori contributi partecipativi una volta acquisita la conoscenza integrale degli atti istruttori»;

CONSIDERATO ancora che la Scrivente, in riscontro a tali note e avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, ha fornito, con nota prot. n. 4521 del 08/02/2021, copia dei soli atti elencati ai punti A.2) e A.3) della suddetta istanza, poiché di stretta competenza di questo Ministero, e ha concesso alla Società una proroga di 10 giorni per integrare, con 'ulteriori contributi partecipativi', le Osservazioni in parte già prodotte e contenute nel documento inviato dalla stessa il 03/02/2021;

PRESO ATTO che il Proponente, a seguito del parziale accoglimento della richiesta di accesso agli atti di cui alla suddetta nota, ha formulato, con nota prot. n. AV.U.038.2021.00009 del 03/02/2021, alcune osservazioni, reiterando la propria richiesta di accesso a tutti gli atti;

CONSIDERATO che la Scrivente, con nota prot. n. 12048 del 14/04/2021, essendo ampiamente trascorso il termine di 10 giorni senza la presentazione di ulteriori osservazioni da parte della Società e non ritenendo accoglibile la seconda istanza di proroga avanzata dalla Società nella successiva nota prot. n. 6085 del 23/02/2021, ha chiesto alla competente Soprintendenza e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni alle osservazioni di cui alla suddetta nota del 03/02/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4821 del 27/05/2021, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha espresso le proprie controdeduzioni;

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla nota di questa DG ABAP prot. n. 12048 del 14/04/2021, ha comunicato le proprie controdeduzioni con nota prot. n. 23664-I del 09/07/2021;

ESAMINATO il contenuto delle Osservazioni formulate dalla Società proponente (prot. n. AV.U.038.2021.00009 del 03/02/2021) e tenuto conto delle sopra richiamate controdeduzioni della competente Soprintendenza e del Servizio II, la Scrivente Direzione generale, al fine di pervenire alla formulazione del proprio parere tecnico istruttorio definitivo, **deve preliminarmente evidenziare quanto segue:**

Al paragrafo 1 (Competenza e procedimento) del suddetto testo, la Società proponente afferma di non condividere «la decisione di Ministero di determinarsi autonomamente sulla istanza della scrivente, formulando un preavviso di diniego al di fuori del procedimento di VIA in corso di svolgimento...L'apporto del Mibact deve essere dunque addotto nell'ambito del procedimento di VIA gestito dal MATTM e su impulso di detto Ministero; l'esercizio di autonomi poteri provvedimentali, tanto più se idonei a determinare l'arresto del procedimento di VIA o la sua definizione in senso sfavorevole alla proponente, non sembra rientrare tra le opzioni contemplate dal Codice dell'Ambiente».

Nel precisare che la 'Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza' formulata da questa DG ABAP (ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241) non si configura come un provvedimento finale, come meglio si chiarirà di seguito, si ritiene di non poter condividere quanto espresso in dette pagine delle Osservazioni per le ragioni che qui si espongono:

- Per quanto riguarda le competenze, esse sono distribuite, in relazione alla rilevanza dell'opera, direttamente dalla legge, attraverso l'inclusione in appositi allegati al d.lgs. n. 152/2006. In ambito statale è competente il MiTE (già MATTM), che, all'uopo, si avvale di un'apposita Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Il provvedimento di VIA viene emanato dal Ministro, previa acquisizione del concerto del Ministro della Cultura (già MiBACT), che partecipa anche alle attività istruttorie.
- L'istruttoria svolta da questo Ministero giunge all'espressione del parere solo dopo un'attenta valutazione della documentazione prodotta dal Proponente, e avvalendosi dei contributi forniti dagli Uffici preposti (Soprintendenza, Servizio II e III e V di questa Direzione generale) ciascuno secondo le proprie competenze. Come anticipato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione non ha preannunciato arbitrariamente il rigetto dell'istanza, la qualcosa ne inficerebbe l'ammissibilità, ma tale facoltà è stata prevista dallo stesso MATTM con nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131). Nella sostanza, tale attività posta in essere consiste in un atto meramente interlocutorio, finalizzato a consentire il contraddittorio e non esonera il responsabile del procedimento di VIA a concluderlo con un provvedimento definitivo;
- Il parere endoprocedimentale è atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove, l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico pertinente al patrimonio culturale e al paesaggio, valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

Più avanti poi, nel medesimo paragrafo, la Proponente lamenta l'assenza, nel Preavviso di rigetto di questa Direzione generale, di prescrizioni e di indicazioni in merito a modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, segnalando la mancata applicazione «dell'istituto del

20



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dissenso propositivo ex art. 14/ter, comma 3, della L. 241/1990, che, come noto, impone di indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso».


A riguardo, si precisa che codesta Società ha prodotto istanza di VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006, artt. 23 e segg., per cui non è prevista la Conferenza di servizi, il cui istituto è invece regolamentato dall'art. 14/ter della L. 241/1990. La Scrivente ritiene quindi che, attesa la natura del dettato normativo alla quale il documento in esame si rifà (art. 10 *bis* L. 241/1990), tale doglianza non risulti accoglibile, configurandosi il Preavviso di cui sopra quale strumento atto a comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, in modo da instaurare un contraddittorio con il destinatario del provvedimento finale di diniego, prima che esso venga adottato. Benché l'istituto in esame preveda collaborazione e confronto pubblico/privato, che, per alcune analogie potrebbe ricordare quello della Conferenza di Servizi (art. 14 *ter*), in nessuna parte dell'articolo che disciplina la Comunicazione dei motivi ostativi è fatto obbligo all'Amministrazione d'inserire nella stessa indicazioni in tal senso.

Al paragrafo 2 (Rilievi contenutistici e metodologici) delle Osservazioni, la Società sostiene che le ragioni del preavviso di questa Direzione siano «generiche e, per così dire, assiomatiche» e sembrano «fondate su dati erronei o comunque su una valutazione non approfondita sia del progetto che del suo rapporto con il contesto territoriale ed ambientale di riferimento».

Nell'evidenziare come la Scrivente esprima le proprie valutazioni sulla base di dati certi, non affatto generici, né tantomeno erronei, tratti sia dalla documentazione presentata dalla Società, che dalle fonti archivistiche e digitali ministeriali, mediante un'accurata indagine condotta grazie alla collaborazione dei propri Uffici centrali e periferici, si ritiene infondato il rilievo mosso dalla Società in tale punto delle Osservazioni.

È noto, peraltro, che la "la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla ratio su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino *vulnus* non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste" (cfr. T.A.R. Puglia, sentenze n. 140/2021 e 408/2021; Consiglio di Stato, sentenza n. 4928/2014).

ESAMINATO quindi il restante contenuto delle Osservazioni e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale.**



Inquadramento nell'AVI (10,650 km). In blu la delimitazione dell'AVI della seconda proposta progettuale. Stralcio dall'elaborato *Proposta modifica layout e AVI*.

- Sull'area oggetto dell'intervento e sugli impatti cumulativi.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'impianto s'inserisce negli ambiti paesaggistici 5.1 "Gargano", Ambito 5.2 "Monti Dauni" ed Ambito 5.3 "Tavoliere".

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un buffer pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori, che risulta rispettivamente di 11,350 km e 10,650 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali.

Il territorio di area vasta da oltre 15 anni è caratterizzato dalla diffusa presenza di altri impianti eolici e fotovoltaici esistenti ed in iter autorizzativo e dalle relative opere di connessione alla RTN. In



particolare, pur considerando la rimodulazione operata con l'eliminazione di due torri eoliche, gli aerogeneratori WTG8 e WTG10, ricadenti nel comune di San Paolo di Civitate, risultano ugualmente collocati in posizione prossima a degli aerogeneratori facenti parte di un altro parco eolico in ditta Parco Eolico Lesina oggetto di valutazione favorevole di V.I.A. provinciale (D.D. n. 641 del 10.03.2014). Nello specifico, si rileva l'interferenza con le torri contraddistinte come PE26-PE9.

In merito, al paragrafo 2.1 delle Osservazioni (*Sovrapposizioni e cumulo con altri progetti, interferenze con BP, UCP e vincoli, visibilità*), punto 2.1.a (*Sovrapposizioni con il progetto Parco Eolico Lesina 2*), la Proponente afferma di aver ridimensionato il proprio progetto (con la variante proposta in sede di integrazioni), eliminando due torri eoliche (WTG4 e WTG6), in modo da evitare interferenze con gli aerogeneratori della Parco eolico Lesina S.r.l.

Al riguardo, si evidenzia che questo Ufficio nel proprio Preavviso di diniego, pur prendendo atto della rimodulazione progettuale proposta dalla I.V.P.C. Power 6 S.r.l., ha ritenuto opportuno sottolineare che comunque gli aerogeneratori WTG8 e WTG10 in comune di San Paolo di Civitate sarebbero collocati in posizione prossima alle torri contraddistinte come PE26 e PE9 dell'altra Ditta. Nè si può condividere l'affermazione della proponente in ordine alla V.I.A. parzialmente favorevole ottenuta dalla Parco Eolico Lesina s.r.l. che sarebbe *verosimilmente decaduta non avendo ottenuto l'Autorizzazione Unica dalla Regione Puglia e della quale non si ha contezza di una proroga della VIA del 2014*. Va in proposito, anzi, evidenziato come l'esito del procedimento relativo ad altro impianto non possa dirsi definito, in quanto:

- Recentemente è stata emessa sentenza dal TAR Puglia – Bari, Sez. II 9 giugno 2021, n. 983, con cui è stato accolto il ricorso della Società Parco Eolico Lesina s.r.l. contro la Provincia di Foggia, che aveva respinto l'istanza di proroga della VIA (det. N. 641 del 10.03.2014).

- Inoltre, del progetto originario proposto dall'altra ditta nel 2013, a causa di diverse criticità (interferenze con corsi d'acqua, zone archeologiche e area SIC), la Provincia di Foggia aveva autorizzato soltanto 7 delle 26 torri previste. Preme anche sottolineare come nell'ambito di tale procedimento non sia stata garantita la partecipazione di questo Ministero con apposito parere, e, nella fattispecie, come peraltro fatto rilevare dalla competente SABAP, che, con nota prot. n. 1739 del 04/03/2019, ha richiesto invano chiarimenti alla Provincia.

La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, concentrati in un'area più circoscritta, accentua l'impatto cumulativo già da essi determinato, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati.

Come evidenziato anche nel parere della competente Soprintendenza, l'impianto si inserisce quindi in un contesto territoriale già interessato da altri impianti FER eolici e fotovoltaici realizzati e di futura realizzazione.

Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 (Regione Puglia) che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".

A riguardo, si richiama quanto emerso dall'ultimo "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" del Gestore dei Servizi Energetici, elaborato nell'ambito dell'attività di

23



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, pubblicato a Dicembre 2019, ovvero che alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

Peraltro, l'impatto visivo investe anche i territori dei Comuni limitrofi, già fortemente interessati dalla presenza di impianti eolici autorizzati, realizzati o da realizzare. Come si evince dalla sottostante carta dell'intervisibilità, l'impianto risulterebbe visibile anche a molti chilometri di distanza.




Tavola C 13- Mappa delle Zone d'Influenza Visiva In Area Vasta - Impianti in Esercizio-Autorizzati - Impianto IVPC POWER 6 - Altri impianti in autorizzazione

Dall'elaborato della Società *Relazione impatti cumulativi*, p 86.

L'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico.

*

SB

CONSIDERATO di non poter condividere quanto in proposito sostiene la Società (paragrafo 2.1.b delle Osservazioni, Concentrazioni di impianti ed effetto selva), che, sottolinea la mancanza di richiesta da parte del MiC, in fase di integrazioni, di specifici approfondimenti relativi agli effetti cumulativi. Al riguardo, si precisa che le valutazioni di questo Ministero discendono non solo dalla documentazione prodotta dalla Società, ma anche da quella in possesso degli archivi, cartacei e digitali, dell'Amministrazione, che, grazie alle strutture periferiche, può contare su una conoscenza diretta del territorio e delle relative criticità. Peraltro, di là dal documento denominato 'Relazione impatti cumulativi', presentato dalla Proponente nelle integrazioni richieste dal MATTM, si deve considerare anche il sopralluogo tenutosi nel 2019, al quale hanno preso parte, per le opportune valutazioni in loco, anche i funzionari della competente SABAP.


Va peraltro ribadito, in contrasto con quanto affermato dalla Società al Punto 2.1.f delle Osservazioni, che la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisce non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguire il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Come su meglio dettagliato, il *"Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia"* del Gestore dei Servizi Energetici rivela che alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

La lettura di tali dati restituisce quindi un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, lungi dall'impedire il raggiungimento della quota di produzione da fonte eolica, come sostenuto dalla Società a p. 15 delle Osservazione, ha contribuito e contribuisce già in maniera cospicua agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale.



Stralcio dall'elaborato della Società *Integrazioni* del 21/03/2019 -STUDIO IMPATTI CUMULATIVI. PLANIMETRIA RIPORTANTE IMPIANTI IN ESERCIZIO - IMPIANTI AUTORIZZATI - IMPIANTO DI PROGETTO IVPC Power 6 - IMPIANTI ALTRE SOCIETA' IN AUTORIZZAZIONE IN AREA VASTA DI STUDIO. In nero le pale dell'impianto proposto.

- **Sul quadro vincolistico e sul patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI)**

CONSIDERATO che, sotto il **profilo archeologico**, dalle valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP - a seguito dell'esame della documentazione progettuale comprensiva della Carta del Rischio archeologico e della documentazione integrativa, pubblicata sulla piattaforma web del MATTM -, confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, si evince un rilevante impatto

sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Per quanto concerne la **wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale**, si rileva che gli aerogeneratori individuati come **WTG01, WTG02, WTG03, la relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento** si inseriscono in un comparto territoriale con un discreto indice di significatività archeologica, caratterizzato dalla presenza di necropoli, materiale rinvenuto in superficie e altre evidenze archeologiche attribuibili a differenti seriazioni cronologiche, riferibili tra il Neolitico e l'Età ellenistica, e attraversato da un percorso viario antico noto in letteratura che, partito da *Teanum Apulum*, si diramava in direzione NE verso l'abitato daunio e in seguito romano corrispondente all'odierno centro di Lesina.

Nello specifico, le indagini di archeologia preventiva hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area. In dettaglio, per quanto concerne la wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di Poggio Imperiale:

- 1) i tre aerogeneratori **WTG01, WTG02, WTG03** e il relativo **cavidotto interno di collegamento** ricadono in un'area dove sono stati rinvenuti frammenti di ceramica d'impasto decorata ad impressioni attribuibili al Neolitico, nonché un percorso viario antico, noto in letteratura, che attraversa le località La Colonnella e Mezzana Feudale. Inoltre, tra le località La Colonnella e C. del Medico, le fotografie aeree hanno permesso di individuare una traccia da umidità e da vegetazione attribuibile ad un asse viario antico;
- 2) il **cavidotto esterno** presenta una interferenza diretta in due punti con il passaggio di assi viari antichi, in località La Fara nei pressi della Masseria Nista e in località Torretta, nei pressi dell'omonima masseria, già noti da bibliografia;
- 3) in un'area non distante dal **cavidotto esterno**, in località Torretta, campagne di scavo condotte dal 2006 al 2007 hanno permesso di identificare alcuni impianti abitativi all'interno di tre fossati, corredati da aree funzionali e alcune sepolture, attribuibili ad una fase iniziale del Neolitico Medio;
- 4) in località Cerolla, nel territorio del Comune di Apricena, interessata dal tracciato del **cavidotto esterno**, oltre alla presenza di alcune masserie storiche, tramite la fotografia aerea sono state registrate alcune anomalie, dovute alle tracce di umidità, che potrebbero essere facilmente attribuibili ad assi viari secondari.

Per quanto concerne la **wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate**, si rileva che n. 5 aerogeneratori individuati come **WTG05, WTG07, WTG08, WTG09, WTG10, la relativa sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento** si inseriscono in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale, dall'area tutelata di *Tiati – Teanum Apulum – Civitate*, vincolata nell'ambito del vigente PPTR della Regione Puglia, e attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura, che da *Teanum Apulum* partivano in direzione del Gargano.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

27



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In dettaglio, per quanto attiene la wind farm ricadente all'interno del territorio comunale di San Paolo di Civitate:

- 5) l'aerogeneratore **WTG05** è contiguo al sito di età neolitica (**SP02**) in loc. Cerro Comunale, noto da foto area;
- 6) il **cavidotto esterno** presenta una interferenza diretta in due punti con il passaggio di assi viari antichi, ovvero a ovest di Contrada San Leonardo e a sud-est di Masseria dei Frati Minori, noti da bibliografia;
- 7) il **cavidotto di collegamento all'aerogeneratore WTG10** dista circa 100 m da un insediamento di età imperiale e tardo-antica (**Sito n. 3** della Carta di Rischio Archeologico) in loc. Masseria Azzardatore, noto da bibliografia;
- 8) il tracciato del **cavidotto esterno** che attraversa la strada vicinale Apricena-Serracapriola è posto in diretta interferenza con alcune piccole fattorie databili dall'età repubblicana al I sec. a.C. (**Sito n. 32** della Carta di Rischio Archeologico) in loc. Marana della Difensola, note da bibliografia. Inoltre, sia in loc. Chiagnemamma che in loc. Marana della Difensola, dove come da progetto è ubicato il passaggio di alcuni **tratti di cavidotto**, sono state individuate numerose sepolture di età ellenistica note attraverso l'archivio della competente Soprintendenza;
- 9) il **cavidotto di collegamento alla sottostazione** è direttamente interferente con un'area di dispersione di materiale ellenistico (**UT01**) individuata nell'ambito dell'attività di ricognizione; inoltre interessa un'area dove, durante i lavori di realizzazione di una vasca del Consorzio di Bonifica, sono emersi elementi archeologici, come riportato nella Carta di Rischio Archeologico;
- 10) il progetto della **sottostazione** e del **relativo cavidotto di collegamento** investe un'area ad alto rischio archeologico in cui si localizzano **vari siti** noti da bibliografia (area di dispersione di età romana in loc. Santa Maria d'Altomare a circa 200/300 m in direzione sud-est dall'area di realizzazione della sottostazione elettrica; necropoli, fornaci e sepoltura di epoca daunia/ellenistica in loc. "Fortezza"; villaggi del neolitico antico il loc. Marana della Difensola a nord-est dell'area di realizzazione della sottostazione elettrica; edificio di culto di epoca daunia/ellenistica in loc. Mezzana-Tratturo; edificio religioso di VI-III sec. a.C. tra il Tratturo e la loc. Pezze della Chiesa; Tomba degli Ori del III-II sec. a.C. al km 3300 del Tratturo), l'annessa anomalia **SP01** in loc. Pezze della Chiesa e un ulteriore riscontro in sede di indagini ricognitiva (**UT02**) inquadrabile dall'età arcaica a quella ellenistica. L'area di realizzazione della sottostazione elettrica è inoltre interessata dal passaggio dell'antica Via Litoranea e della sua diramazione, note da bibliografia, ed è, altresì, posta nelle immediate vicinanze dell'area sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Si rappresenta pertanto che le aree individuate come nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente contengono testimonianze di epoca preistorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto

non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo l'inserimento di n. 8 aerogeneratori di grossa taglia e di notevole dimensione nello sviluppo verticale, non risulta coerente con gli indirizzi e le direttive indicate nella sezione C2 della scheda d'ambito "Tavoliere" del P.P.T.R. e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Ritenuto di non condividere quanto espresso dalla Società al Punto 2.3 delle Osservazioni, relativo agli aspetti archeologici, si conferma l'alta rilevanza archeologica del comparto territoriale di *Masseria Difensola/Faugno Nuovo*, oggetto dell'impianto eolico, e comunica quanto segue, in riferimento alle osservazioni esposte da p. 16 a p. 23.

In merito a quanto riferito dalla proponente all'inizio delle osservazioni sugli aspetti relativi al rischio archeologico, "*In merito al potenziale impatto archeologico se è vero che il contesto territoriale circostante dà oggettivamente esito positivo, è pur vero che le interferenze dirette delle aree di progetto con beni archeologici sono relative perlopiù a cavidotti e ad opere già autorizzate e/o di prossima realizzazione (si è già richiamata, al riguardo, la Determina Dirigenziale n. 15 del 13 marzo 2017 dalla Regione Puglia)*", si rammenta che questo Ufficio è tenuto a valutare esclusivamente criticità e fattibilità del progetto in oggetto, comprensivo di tutte le opere previste, e non è tenuto a fare riferimento a progetti autorizzati anni addietro, prescindendo quindi dagli stessi quand'anche vi sia corrispondenza parziale delle opere in previsione, tenuto conto anche che:

- 1) la proponente ammette essa stessa che sussiste un potenziale rilevante impatto archeologico;
- 2) non risultano, agli atti della Soprintendenza, considerazioni di tutela archeologica relativamente al progetto autorizzato con D.D. n. 15 del 2017 al momento dell'espressione delle valutazioni di competenza in sede di VIA;
- 3) il rilevamento di determinate criticità è successivo al 2017, anno di rilascio della D.D. n. 15 citata, e frutto delle indagini svolte in occasione delle ricerche archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento in esame.

Pertanto, durante l'istruttoria concernente le valutazioni di tipo archeologico, si è ritenuto opportuno evidenziare le criticità considerando il complesso nel suo insieme, dato che risulta tra i doveri della Soprintendenza valutare il rischio archeologico e che l'esistenza stessa degli aerogeneratori relativi all'impianto in esame non può prescindere dalle relative opere di connessione comprensive di cavidotti e sottostazione elettrica. La somma di tutte le criticità evidenziate nelle valutazioni di competenza ha fatto sì che vi sia stato un orientamento verso la formulazione di un parere negativo. Il fatto stesso che ci possano essere altri impianti sul territorio o che gli stessi siano stati già autorizzati e in procinto di essere realizzati, non consente di dire che possono essere comunque autorizzate altre opere *ex novo* sul territorio, considerato che lo stesso è giudicato ad alto rischio archeologico, a maggior ragione se il patrimonio archeologico risulta già in parte compromesso dagli impianti in realizzazione. È quindi preciso dovere dello scrivente ufficio valutare, sulla base dei dati a disposizione, l'entità del rischio di distruggere contesti archeologici, ancora non noti, conservati nel territorio in esame.

Inoltre, è qui il caso di distinguere le indagini relative alla fase prodromica del procedimento, normate dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con il solo scopo di valutare l'effettivo impatto esistente tra le opere in progetto ed eventuali evidenze di carattere archeologico, dalle indagini vere e proprie relative alla Procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, che si attiva o meno, come da comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della VIARCH e ha lo scopo di prevenire il suddetto rischio esistente tra le opere in progetto e i beni. Tuttavia, la possibilità di attivazione della sorveglianza archeologica continuativa o di esecuzione di saggi preventivi ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, prospettata dalla proponente più volte all'interno delle osservazioni, non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. La sorveglianza archeologica non sempre garantisce la mancata distruzione o danneggiamento delle evidenze archeologiche conservate in subsidenza, specialmente in

29



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

caso di lavori particolarmente invasivi come la messa in opera di un aerogeneratore o in caso di scavi condotti per trincee con scarsa visibilità come per la messa in opera di cavidotti. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

Infine, rispetto a quanto dichiarato dalla proponente relativamente al potenziale di rischio archeologico, "... *il Rischio/Impatto archeologico è stato valutato per la stragrande maggioranza dei casi con valore basso, in particolare: per il 97.36% delle superfici di impianto degli aerogeneratori e per il 95.4% delle superfici interessate dal cavidotto esterno e dai cavidotti interni*", si rappresenta in realtà che le principali criticità riscontrate dalla Soprintendenza ricadono principalmente all'interno delle aree classificate come a rischio "medio" e non "basso". Infatti, così come riportato all'interno della documentazione di valutazione di impatto archeologico, nel complesso, sulla base del potenziale archeologico espresso dal contesto territoriale in oggetto, il progetto esprime un "rischio" archeologico e un conseguente impatto sul patrimonio archeologico che varia da MEDIO ad ALTO. La documentazione archeologica appare articolata nel lungo periodo e la ricognizione e l'analisi aerofotografica hanno restituito tracce che in alcuni casi incrociano i dati bibliografici, documentando una consolidata presenza antropica nel corso dei secoli. In particolare, sono stati riscontrati per le superfici di impianto degli aerogeneratori n. 3 punti con valore di rischio medio-basso, per le superfici interessate dai cavidotti n. 4 punti con valore di rischio da medio-basso ad alto e per la superficie della stazione di trasformazione un valore di rischio alto, contrariamente a quanto esposto dalla proponente.

CONSIDERATO che, sotto il **profilo architettonico e paesaggistico**, l'intervento si colloca in prossimità di beni paesaggisti ed ulteriori contesti.

Le verifiche effettuate dalla competente Soprintendenza rilevano diverse interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate *ex lege* D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142.

Va, inoltre, evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero ben visibili, stagliati sull'orizzonte, sicché, anche quando il punto di vista è posto a notevoli distanze dall'impianto e ancorché siano presenti già numerose altre pale eoliche, gli aerogeneratori di progetto, con la loro preponderante dimensione verticale, risulterebbero immediatamente riconoscibili. Ciò andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero consentire di «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario».

Né, a riguardo, appaiono plausibili le soluzioni mitigative degli impatti visivi proposte dalla Società nelle tavole ricomprese tra la documentazione integrativa (v. immagine esemplificative sottostanti), in cui, a una certa distanza dagli aerogeneratori, si prevede di porre filari di diverse specie arboree. Di là dalle incertezze legate all'acquisizione di terreni di proprietà pubblica/privata, la piantumazione di alberi in un terreno agrario di natura prevalentemente pianeggiante, rappresenterebbe comunque l'introduzione di elementi estranei, avulsi dal contesto paesaggistico preesistente. In merito, non si concorda con quanto riportato nel SIA R03, dove si parla di «scarsa presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario tradizionale», mentre, anche nelle integrazioni della Società, si sottolinea come la

30



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

zona agricola sia

caratterizzata da vaste superfici a seminativo, con presenza di piccole aree a vigneto sia a “tendone” che a “filare” e oliveto. Nel territorio sono diffuse anche coltivazioni orticole come asparagi, pomodorini, ecc. (v. *Riscontro richiesta integrazioni DVA U.0018776 del 18/07/2019*, elaborato n. 16).





FOTO 1 : STATO DEI LUOGHI



FOTOINSENERIMENTO POSSIBILE INTERVENTO DI MITIGAZIONE IPOTESI N°2 - In foto viene riportato un impianto di filare arboreo schermante singolo formata da un'unica specie arborea. In alternativa si possono ipotizzare anche filari con alternanza di specie.

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nelle rispettive controdeduzioni alle Osservazioni, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben otto aerogeneratori presenta





simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».

RITENUTO di non poter condividere le valutazioni formulate nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (positivo con prescrizioni), allegato alla nota prot. 857 del 22/02/2021 dell'allora MATTM, per le motivazioni che seguono. In riscontro al punto 15 della Richiesta di integrazioni del MATTM (DVA U.0018776 del 18/07/2019), relativa alla componente 'Paesaggio', il cui ambito è di competenza soprattutto di questo Ministero, nel quale si chiedeva di «indicare in modo dettagliato, attraverso elaborati integrativi, gli interventi che si intende adottare per la mitigazione degli impatti visivi», si rileva che la Società, col documento prodotto a novembre 2019, ha fornito, in maniera del tutto approssimativa e semplicistica, denominazione e foto 'di catalogo' di alcune specie arboree, da utilizzare quali schermatura dell'impianto.

Si ritiene che tale documento integrativo, generico e per nulla dettagliato, come invece richiesto, nulla dica in merito all'esigenza di mitigare gli impatti visivi dovuti ad elementi verticali di notevole altezza, del tutto dissonanti in un contesto paesaggistico ove a prevalere è invece la dimensione orizzontale, e, peraltro, preveda l'inserimento di specie arboree che potrebbero anche risultare estranee al paesaggio rurale preesistente.

Non si condivide pertanto la posizione assunta dalla suddetta Commissione, che pur ammettendo la persistenza di «criticità residue», quali l'assenza di un progetto di inserimento paesaggistico della cabina di trasformazione, si esprime favorevolmente alla realizzazione dell'impianto, sottovalutando la mancata produzione da parte della Società di un idoneo documento sul paesaggio persino nelle Condizioni ambientali che saranno oggetto di Valutazione di Ottemperanza.

Valutazioni conclusive

Di seguito, quindi, si elencano, in maniera sintetica, le valutazioni relative ai diversi aspetti di competenza di questo Ministero:

- Come su esposto in maniera estesa, le opere in oggetto sarebbero pregiudizievoli anche nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto «la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza» e il suo contesto;
- Le opere previste della Società proponente ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con cicliche interruzioni e/o rotazioni colturali. La diffusione di impianti eolici nel territorio agricolo, senza programmazione e attenzione per i valori paesaggistici dell'area, ne va sempre più compromettendo l'identità. Pertanto, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva;
- Alcuni aerogeneratori interferirebbero con corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche, rientranti quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004: «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle

32



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

JS

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna». In particolare:

- l'aerogeneratore **WTG7** è posizionato a circa 70 mt dal BP-corso d'acqua pubblica "Canale Tonnoniro" e a circa 700 mt dall'UCP-area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturali) "Masseria Faugno Vecchio";
- l'aerogeneratore **WTG9** è posizionato a circa 275 mt dal BP-corso d'acqua pubblica "Canale Tonnoniro" e a circa 580 mt dall'UCP-area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-culturali) "Masseria Faugno Nuovo".




Tavola B2 - Impianti in Esercizio-Autorizzati ed Impianto IIPC POWER 6

Dall'elaborato della Società *Relazione impatti cumulativi*, p. 26.

- Parti del cavidotto (per il quale è previsto l'impiego della tecnica della trivellazione orizzontale controllata) ricadono su beni vincolati art. 142 comma 1 lettere c ed art. 143 comma 1 lettera e, e dell'articolo 136 del Codice dei Beni Culturali:

1) Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.

2) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice) Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico.

3) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice;

Ritenuto, in merito, di non condividere quanto espresso dalla Società ai Punti 2.1.d e 2.1.3 (*Prossimità a BP e UCP; Interferenze con Corsi d'acqua*), in cui si evidenzia che gli aerogeneratori di progetto «non ricadono né in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D. Lgs. n. 42/2004, né in aree non idonee di cui al RR24/2010 dalla Regione Puglia e di cui al PPTR». Si ritiene doveroso in proposito puntualizzare che nel parere della Soprintendenza ABAP BAT-FG è stato riportato l'elenco degli elementi tutelati del paesaggio (beni paesaggistici e ulteriori contesti) riferito all'area vasta di indagine al fine di fornire il necessario inquadramento vincolistico finalizzato all'analisi dell'impatto visivo dell'impianto in progetto, non inteso quindi come individuazione di fattori di interferenza diretta.

Inoltre, occorre ancora una volta ribadire, invece, quanto osservato da altre fonti giurisdizionali, ovvero che «il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo (cd. effetto di irradiazione del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici, nel caso specifico di opere di rilevante impatto visivo). In materia di impianti eolici, peraltro, la considerazione generale sopra indicata è anche concretamente richiamata dai contenuti delle Linee guida nazionali (approvate con d.m. 10 settembre 2010, parte III, punto 14.9, lettera c), secondo cui il Soprintendente, chiamato a partecipare al procedimento funzionale all'adozione dell'autorizzazione unica, ha facoltà di esercitare i poteri previsti dall'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche quando l'intervento ricada "in aree contermini" a quelle espressamente vincolate ex lege ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 142/2004" (cfr. TAR Puglia, 1204/2015 cit. che richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 luglio 2014, n. 1238 in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013 n. 1674).

In ordine poi alle Osservazioni della Società relative al fatto che il progetto non interessi aree non idonee, è doveroso richiamare che la normativa nazionale così come il Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, nell'individuare le aree "non idonee" (art. 2, comma 1: 'L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, della tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni...') non ha automaticamente stabilito che le rimanenti zone siano da considerarsi idonee alla localizzazione delle FER, come invece pare sostenere il proponente: infatti, solo a seguito di una positiva verifica di compatibilità ambientale dell'intervento proposto, lo stesso progetto potrà dirsi adeguatamente e opportunamente localizzato.

La non interferenza dell'impianto eolico di progetto con le aree non idonee, come individuate dal Regolamento Regionale n. 24/2010, non presuppone una sua automatica compatibilità o coerenza con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'Ambito paesaggistico di riferimento, perseguiti attraverso la Normativa d'uso (Sezione C della Schede d'Ambito) declinata in indirizzi e direttive, queste ultime da recepire e rispettare obbligatoriamente da parte degli Enti e dei soggetti pubblici, nei piani e programmi di competenza, così come dai soggetti privati nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale quale è il progetto di cui trattasi, essendo un intervento assoggettato a VIA nazionale (cfr. art. 89, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR).

La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati rischia di alterare il loro valore paesaggistico; infatti sebbene gli stessi aerogeneratori non insistano direttamente all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici.

- La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

8

X

alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti. L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica, da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, elementi di disturbo ma, più complessivamente, indurrebbe un'alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario, 'costruiti' e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio.

Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati in particolare nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale".

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi

35



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile criticità, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, derivante dalla circostanza che ciascun impianto eolico viene proposto di volta in volta come se fosse isolato e unico, senza un'adeguata considerazione degli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali possibile occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, mediante la riduzione del numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società nel corso del procedimento, nonché le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della Comunicazione da parte di questa DG ABAP dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ritenuto di dover confermare

i motivi ostativi in essa espressi, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

sulla compatibilità ambientale dell'impianto eolico proposto dalla Società I.V.P.C. Power 6 S.r.l., localizzato nei Comuni di San Paolo Civitate (località 'Masseria Difensola e Faugno Nuovo') e Poggio Imperiale (Località 'La Colonnella') per una potenza complessiva pari a 42 MW.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



(*) Per il DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI

Il Dirigente del Servizio V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



(*) Rif. delega nota prot. 25118 del 21/07/2021)